Decreto N. 1086/2026 Prot. n. 0030966 del 04/11/2026 - [UOR: 300126] -

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Benevento

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Contemporanea iscrizione ai Corsi di Studio e ai singoli corsi di insegnamento	4
Articolo 5 – Contemporanea iscrizione Università – Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)	4
Articolo 6 – Percorsi formativi per l'acquisizione dei requisiti di accesso alla professione docente	5
Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione delle istanze	5
Articolo 8 – Dichiarazioni sostitutive	6
Articolo 9 – Informativa sul trattamento dei dati personali	6
Articolo 10 – Credenziali, sistema informatico di Ateneo e casella di posta elettronica istituzionale	7
Articolo 10 bis – Carriera alias	7
Articolo 11 – Gestione informatizzata delle carriere, organizzazione dei flussi relativi all'utenza e rilascio delle informazioni	7
Articolo 12 – Informazioni di natura amministrativa e didattica: pubblicità	7
Articolo 13 – Disposizioni inerenti all'immatricolazione	8
Articolo 14 – Cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea residenti all'estero	8
Articolo 15 – Cittadini di Stati membri e di Stati non membri dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero	8
Articolo 16 – Studenti con disabilità, e/o invalidità permanente	9
Articolo 17 - Studenti con disturbi specifici di apprendimento.	9
Articolo 18 – Studenti detenuti	10
Articolo 19 – Requisiti di ammissione	10
Articolo 20 – Prove di ingresso	10
Articolo 21 – Immatricolazioni	10
Articolo 22 –Immatricolazione con abbreviazione del percorso di studi ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico	11
Articolo 23 – Libretto universitario digitale	11
Articolo 24 – Requisiti di ammissione e verifica della preparazione personale ai Corsi di Laurea Magistrale	11
Articolo 25 – Iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale	12
Articolo 26 –Iscrizione con abbreviazione del percorso di studi ai Corsi di Laurea Magistrale	12
Articolo 27 – Iscrizione agli anni di corso successivi	12
Articolo 28 – Iscrizione per il conseguimento di un ulteriore titolo accademico	13
Articolo 29 – Trasferimenti da altro Ateneo	13
Articolo 30 – Passaggi ad altro Corso di Studio	14
Articolo 31 – Opzione per i Corsi di Studio attivati ai sensi del vigente ordinamento	15
Articolo 32 – Sostenimento degli esami di profitto durante la definizione della carriera	15
Articolo 33 – Impegno degli studi a tempo parziale Articolo 34 – Tasse e contributi	16

Articolo 35 – Riconoscimento dei crediti formativi universitari per studenti rinunciatari o decaduti acquisiti in precedenti carriere universitarie 16
Articolo 36 – Riconoscimento dei crediti formativi universitari per corsi singoli, conoscenze e abilità 17
Articolo 37 – Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero 17
Articolo 38 – Variazioni del piano di studi 18
Articolo 39 – Scelta del curriculum o del percorso di studi 18
Articolo 40 – Cambi di ordinamento 19
Articolo 41 – Iscrizione a singoli corsi di insegnamento 19
Articolo 42 – Esami di profitto 20
Articolo 43 – Irregolarità, annullamento e mancata validità degli esami di profitto 21
Articolo 44 – Verifica periodica della non obsolescenza dei CFU 21
Articolo 45 – Mobilità internazionale 21
Articolo 46 – Rappresentanti istituzionali e Commissione Erasmus+ di Ateneo 22
Articolo 47 – Accordi di cooperazione internazionale 22
Articolo 48 – Programmi di mobilità internazionale 23
Articolo 49 – Mobilità internazionale degli studenti outgoing 23
Articolo 50 – Mobilità internazionale degli studenti incoming 23
Articolo 51 – Mobilità internazionale dei docenti 24
Art. 52 – Mobilità internazionale del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario 24
Articolo 53 – Sospensione della carriera 24
Articolo 54 – Ricongiunzione degli studi interrotti 25
Articolo 55 – Conseguimento del titolo finale 25
Articolo 56 – Trasferimenti ad altro ateneo 26
Articolo 57 – Rinuncia alla prosecuzione della carriera 26
Articolo 58 – Decadenza dalla qualità di studente 27
Articolo 59 – Decesso dello studente 27
Articolo 60 – Rilascio del titolo finale 27
Articolo 61 – Conferimento di laurea ad honorem e di titolo accademico alla memoria o in casi eccezionali 28
Articolo 62 – Laurea alla memoria 28
Articolo 63 – Attestato alla memoria 28
Articolo 64 – Rilascio di certificazioni e documentazione della carriera 28
Articolo 65 – Diploma Supplement 29
Articolo 66 – Corsi di Dottorato di Ricerca 29
Articolo 67 – Master universitari di primo e secondo livello 29
Articolo 68 – Determinazione della contribuzione studentesca 30
Articolo 69 –Contribuzione degli studenti iscritti a tempo parziale 30
Articolo 70 – Esoneri, riduzioni e agevolazioni economiche 31
Articolo 71 – Controlli e revoca dei benefici 31
Articolo 72 – Revoca dell'esonero conseguente alla perdita della borsa di studio 31
Articolo 73 – Rimborsi 31
Articolo 74 – Diritti degli studenti 32
Articolo 75 – Doveri degli studenti 32
Articolo 76 – Procedimento disciplinare e sanzioni 32
Articolo 77 – Garante degli studenti 33
Articolo 78 – Approvazione, emanazione ed entrata in vigore del Regolamento 33
Riferimenti Normativi 33

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali, nonché dello Statuto di Ateneo e del Regolamento didattico di Ateneo, disciplina senza alcuna discriminazione di genere, origine etnica o razziale, credo (opinioni, fede, religione), orientamento sessuale, età, disabilità fisica o psichica:

a) le varie tipologie di procedure amministrative inerenti allo svolgimento e alla gestione delle carriere degli studenti;

b) la materia delle tasse e dei contributi universitari di immatricolazione e di iscrizione, ivi comprese le fattispecie nelle quali sono riconosciute forme di esonero o di agevolazione dei pagamenti;

c) i diritti e i doveri degli studenti e le norme disciplinari.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica agli studenti iscritti ai seguenti percorsi formativi e attività didattiche dell'Università degli Studi del Sannio:

a) Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico istituiti ai sensi della normativa vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, con particolare riferimento al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni;

b) Corsi di laurea professionalizzanti, corsi di perfezionamento, specializzazione, alta formazione

c) Corsi di studio disciplinati dagli ordinamenti previgenti, ove ancora attivi ai sensi della normativa transitoria;

d) Corsi singoli di insegnamento erogati dall'Università degli Studi del Sannio;

e) Programmi di mobilità internazionale e di cooperazione interuniversitaria, nell'ambito degli accordi e dei progetti attivati dall'Ateneo;

f) Corsi di Dottorato di ricerca istituiti ai sensi della normativa vigente, in particolare del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, e successive modificazioni e integrazioni;

g) Master universitari e altri percorsi di formazione post-lauream istituiti dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente.

Il presente Regolamento si applica altresì ai predetti studenti, nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti didattici, regolamenti e disposizioni di Ateneo.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intende:

a) per "studente", la persona fisica che svolge atti di carriera presso l'Università degli Studi del Sannio;

b) per "immatricolati", gli studenti iscritti per la prima volta nella loro vita ad un qualsiasi corso di studio del sistema universitario italiano. In particolare ai sensi del presente regolamento ci si riferisce agli immatricolati presso l'Università degli Studi del Sannio;

c) per “iscritti”, gli studenti che in un dato anno accademico risultano iscritti ad corso di studio dell’Università degli Studi del Sannio, indipendentemente dall'anno di corso;

d) per “iscritti fuori corso”, gli studenti che, avendo frequentato le attività formative previste dall’Ordinamento dei propri Corsi, non abbiano superato gli esami e le altre prove di verifica previste per ciascun anno di corso e/o per l’intero curriculum, e non abbiano acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio; questi non hanno obblighi di frequenza;

e) per “studenti ripetenti”, gli studenti che non abbiano i requisiti necessari a iscriversi all’anno accademico successivo;

f) per “Corsi di Studio”, i Corsi di Diploma Universitario, di Laurea, di Laurea Specialistica, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;

g) per “titoli di studio”, il diploma universitario, il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico;

h) per “classe” di appartenenza dei Corsi di Studio, l’insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi della normativa vigente;

i) per “Credito Formativo Universitario” (di seguito denominato “CFU”), la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di un’adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;

j) per “Obblighi Formativi Aggiuntivi” (di seguito denominati “OFA”): i debiti formativi assegnati in presenza di lacune accertate in seguito al test di ammissione;

k) per “attività formativa”, ogni attività organizzata o prevista dall’Università finalizzata ad assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, attività didattica compresa;

l) per “curriculum”, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;

m) per “Dipartimento”, la struttura su cui si fonda l’organizzazione dell’Ateneo, costituita sulla base di un progetto scientifico e didattico, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente;

n) per “Consiglio di Corso di Studio”, il Consiglio competente per il Corso stesso ovvero per più Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale fra loro culturalmente affini;

o) per “piano di studi”, il percorso formativo che lo studente è tenuto a seguire per il conseguimento del titolo di studio;

p) per “Regolamento didattico di Ateneo”, il Regolamento didattico vigente dell’Università degli Studi del Sannio;

q) per “Regolamento didattico di Dipartimento”, il documento che disciplina gli aspetti connessi al coordinamento formativo e organizzativo dei Corsi di Studio di relativa afferenza;

r) per “Regolamento didattico del Corso di Studio”, il documento che specifica gli aspetti formativi e organizzativi del Corso di Studio;

s) per “Coorte”, l’insieme degli studenti che si iscrive al primo anno di un determinato Corso di Studio, con riferimento ad uno specifico anno accademico.

Articolo 4 – Contemporanea iscrizione ai Corsi di Studio e ai singoli corsi di insegnamento

La contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi Corsi di Studio, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori a ordinamento speciale, è consentita nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, in particolare dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dai relativi decreti attuativi.

La contemporanea iscrizione è consentita esclusivamente nel rispetto dei requisiti, delle condizioni di compatibilità e degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché delle disposizioni adottate dall'Ateneo in relazione alle caratteristiche dei singoli percorsi formativi.

Lo studente che intenda avvalersi della facoltà di contemporanea iscrizione deve presentare apposita istanza secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Ateneo. Le strutture didattiche competenti verificano la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dalle disposizioni interne.

Non è consentita la contemporanea iscrizione nei casi espressamente esclusi dalla normativa vigente.

La contemporanea iscrizione a corsi di studio e a corsi singoli di insegnamento è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni di Ateneo adottate in materia, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

In caso di dichiarazioni non veritiere o di violazione delle disposizioni sulla contemporanea iscrizione, l'Ateneo procede agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'eventuale decadenza o annullamento della carriera non conforme alle disposizioni applicabili.

Articolo 5 – Contemporanea iscrizione Università – Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

È consentita la contemporanea iscrizione a un Corso di Studio universitario dell'Università degli Studi del Sannio e a un corso di studio presso istituzioni appartenenti al sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente, in particolare dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 2 agosto 2022, n. 933.

Le modalità organizzative relative alla gestione delle carriere degli studenti interessati sono disciplinate dalla normativa nazionale vigente, dagli eventuali accordi tra le istituzioni coinvolte e dalle disposizioni adottate dall'Ateneo.

Ai fini della gestione della contemporanea iscrizione, l'Ateneo tiene conto della compatibilità dei percorsi formativi, degli eventuali obblighi di frequenza e del carico didattico complessivo dello studente.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi universitari e ogni ulteriore aspetto amministrativo connesso alla contemporanea iscrizione, si applicano le disposizioni normative vigenti e i provvedimenti adottati dall'Ateneo.

È consentita, altresì, la contemporanea iscrizione a uno o più singoli corsi di insegnamento erogati dall'Università degli Studi del Sannio e a un corso di studio presso istituzioni AFAM, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 6 – Percorsi formativi per l'acquisizione dei requisiti di accesso alla professione docente

L'istituzione e l'attivazione, presso l'Università degli Studi del Sannio, dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, finalizzati

all'acquisizione delle competenze pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche, metodologiche, disciplinari e tecnologiche necessarie allo svolgimento della professione docente, sono disposte con Decreto Rettorale, in attuazione della normativa nazionale vigente e delle deliberazioni degli organi competenti dell'Ateneo.

I percorsi formativi di cui al comma 1 sono organizzati nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di formazione iniziale e abilitazione dei docenti, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023.

I percorsi universitari e accademici abilitanti prevedono l'acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) richiesti dalla normativa vigente, nonché lo svolgimento delle attività formative e di tirocinio previste dalle disposizioni ministeriali.

L'Ateneo disciplina, con propri provvedimenti, le modalità di accesso, iscrizione, frequenza, riconoscimento di eventuali crediti formativi già acquisiti, organizzazione delle attività didattiche e svolgimento delle prove finali, nel rispetto dei requisiti e dei vincoli stabiliti dalla normativa nazionale.

Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi del Sannio possono partecipare ai percorsi formativi di cui al presente articolo nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, compatibilmente con il proprio percorso di studi.

Eventuali disposizioni transitorie relative ai requisiti formativi acquisiti secondo previgenti ordinamenti, compresi i crediti formativi conseguiti ai sensi della normativa antecedente alla riforma della formazione iniziale dei docenti, trovano applicazione esclusivamente nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.

Per gli aspetti amministrativi relativi alla contribuzione studentesca, alle modalità di iscrizione e agli ulteriori adempimenti connessi alla partecipazione ai percorsi formativi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni adottate dall'Ateneo e la normativa vigente in materia.

Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione delle istanze

Gli Organi accademici competenti approvano annualmente le disposizioni amministrative concernenti le modalità, i termini e gli adempimenti relativi ai procedimenti riguardanti le carriere degli studenti, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni regolamentari di Ateneo e della disciplina in materia di digitalizzazione dell'azione amministrativa e di imposta di bollo.

Le disposizioni di cui al comma 1 sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi del Sannio e negli ulteriori canali informativi individuati dall'Ateneo. La pubblicazione costituisce forma di pubblicità legale e di informazione agli interessati, salvo i casi in cui la normativa vigente richieda specifiche modalità di comunicazione.

Le domande, le dichiarazioni e le istanze relative alla carriera universitaria sono presentate, di norma, mediante i servizi informatici e le procedure telematiche messe a disposizione dall'Ateneo, secondo le modalità e nei termini stabiliti.

Gli studenti sono tenuti al rispetto delle modalità e dei termini previsti per la presentazione delle istanze. La mancata osservanza degli stessi comporta l'irricevibilità o l'inammissibilità dell'istanza, salvo diversa previsione della normativa vigente o delle disposizioni di Ateneo.

Per comprovati e documentati motivi, il Rettore, ovvero il competente Organo dell'Ateneo, può autorizzare deroghe ai termini o alle modalità di presentazione delle istanze, purché ciò non pregiudichi il

regolare svolgimento delle attività amministrative e didattiche e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

L'Ateneo può richiedere l'integrazione della documentazione presentata dagli interessati nei casi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni amministrative adottate annualmente.

Per ciascun procedimento sono resi conoscibili l'unità organizzativa competente, il responsabile, il termine di conclusione, la documentazione necessaria e i rimedi esperibili.

Le istanze telematiche sono presentate con le modalità ammesse dal Codice dell'amministrazione digitale. In caso di indisponibilità documentata dei servizi imputabile all'Ateneo, l'ufficio indica un canale alternativo o dispone il differimento consentito, assicurando la tracciabilità della presentazione e la parità di trattamento.

Articolo 8 – Dichiarazioni sostitutive

Ai fini della presentazione delle istanze di cui all'articolo 7, gli studenti possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, nei casi e con le modalità previsti dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49 del medesimo decreto.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese e trasmesse anche mediante le procedure informatiche e i servizi digitali messi a disposizione dall'Ateneo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni amministrative adottate dall'Università.

L'Università degli Studi del Sannio effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, anche mediante verifiche a campione e attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti.

Qualora le dichiarazioni presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'ufficio competente invita l'interessato a provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione entro il termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza è dichiarata improcedibile, salvo diversa disposizione di legge.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ogni ulteriore conseguenza prevista dalla normativa vigente.

L'Ateneo tratta i dati personali acquisiti nell'ambito dei procedimenti di cui al presente articolo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Non sono richiesti allo studente certificati relativi a stati, qualità e fatti che l'Ateneo deve acquisire d'ufficio o verificare presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; l'interessato fornisce gli elementi necessari al reperimento. Restano ferme le eccezioni e i limiti di legge, compresi quelli relativi alle certificazioni sanitarie.

Articolo 9 – Informativa sul trattamento dei dati personali

L'Università degli Studi del Sannio, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali degli studenti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.

196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e della restante normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per finalità istituzionali connesse alla gestione delle procedure di ammissione, immatricolazione, iscrizione, carriera universitaria, conseguimento del titolo, erogazione dei servizi agli studenti e adempimento degli obblighi di legge.

I dati sono trattati con strumenti cartacei, informatici e telematici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e sicurezza.

L'informativa sul trattamento dei dati personali e le modalità di esercizio dei diritti degli interessati sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Università degli Studi del Sannio e rese disponibili agli studenti all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione.

Articolo 10 – Credenziali, sistema informatico di Ateneo e casella di posta elettronica istituzionale

A tutti gli studenti è assegnata, all'atto della registrazione ai servizi informatici di Ateneo, un'identità digitale costituita dalle credenziali di accesso ai sistemi informativi e ai servizi online dell'Università.

A seguito dell'immatricolazione o dell'iscrizione, a ciascuno studente è attribuito un indirizzo di posta elettronica istituzionale nel dominio dell'Università degli Studi del Sannio, che costituisce il canale ordinario di comunicazione tra l'Ateneo e lo studente.

Le comunicazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale si intendono validamente recapitate. Lo studente è tenuto a consultare con regolarità la propria casella di posta elettronica istituzionale e a utilizzare i servizi informatici dell'Ateneo nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle regole di sicurezza informatica.

Articolo 10 bis – Carriera alias

L'Università degli Studi del Sannio, nell'ambito delle iniziative a tutela dell'identità di genere e dell'inclusione, consente agli studenti in transizione di genere o con identità di genere non corrispondente al genere anagrafico di richiedere l'attivazione di una Carriera Alias, che consente l'utilizzo di un nome elettivo, diverso da quello anagrafico, nei documenti e nei servizi didattici e amministrativi non aventi valore legale esterno.

La richiesta è presentata mediante apposito modulo disponibile nell'area "Studente" del sito di Ateneo, con sottoscrizione di un accordo di riservatezza a tutela dei dati personali dell'interessato.

A seguito dell'attivazione, il nome elettivo è utilizzato nell'indirizzo di posta elettronica istituzionale di cui all'articolo 10, nei sistemi informativi e nei documenti didattici e amministrativi interni, ivi compresi gli elenchi e i verbali degli esami di profitto e la discussione della prova finale, fatta salva l'indicazione del nome anagrafico nei documenti aventi valore legale esterno, nei titoli di studio e nelle certificazioni destinate a soggetti terzi.

Le modalità operative di attivazione, gestione e revoca della Carriera Alias sono disciplinate dall'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 11 – Gestione informatizzata delle carriere, organizzazione dei flussi relativi all'utenza e rilascio delle informazioni

L'Università degli Studi del Sannio gestisce le carriere degli studenti mediante sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza previste dall'ordinamento.

Gli uffici competenti curano la gestione amministrativa delle carriere universitarie e dei relativi procedimenti, assicurando l'organizzazione, l'aggiornamento e la conservazione delle informazioni e della documentazione secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.

Gli studenti si rivolgono agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi relativi alla propria carriera, utilizzando le modalità e i canali di comunicazione pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Le informazioni relative alla carriera universitaria sono rilasciate esclusivamente agli interessati, previa identificazione, ovvero ai soggetti espressamente delegati o autorizzati nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 – Informazioni di natura amministrativa e didattica: pubblicità

L'Università degli Studi del Sannio assicura la pubblicità e la trasparenza delle informazioni di carattere amministrativo e didattico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Sono pubblicate, in particolare:

a) l'offerta formativa e i Corsi di Studio attivati per ciascun anno accademico;
b) le disposizioni amministrative, i requisiti, le modalità e i termini per l'ammissione, l'immatricolazione e l'iscrizione;
c) le procedure relative alla gestione delle carriere degli studenti e la relativa modulistica;
d) gli importi delle tasse, dei contributi universitari e degli eventuali altri oneri, nonché le modalità di pagamento, gli esoneri e le agevolazioni previste;
e) le scadenze amministrative;
f) gli avvisi, i comunicati e ogni altra informazione di interesse per gli studenti;
g) piani di studio, gli orari delle lezioni, i programmi degli insegnamenti e il calendario degli esami e delle altre attività didattiche.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo costituisce lo strumento ordinario di informazione nei confronti degli studenti e produce gli effetti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 13 – Disposizioni inerenti all'immatricolazione

Le procedure di accesso e di immatricolazione degli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero sono disciplinate dalla normativa vigente e dalle disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

L'Università degli Studi del Sannio pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità, i termini e gli adempimenti previsti per l'immatricolazione dei candidati in possesso di titolo estero.

Articolo 14 – Cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea residenti all'estero

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero accedono ai Corsi di Studio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni annuali del Ministero dell'Università e della Ricerca.

La domanda di preiscrizione è presentata secondo le procedure e i termini stabiliti annualmente dal Ministero, anche mediante le piattaforme telematiche nazionali eventualmente previste.

L'ammissione, l'eventuale verifica della conoscenza della lingua italiana e l'immatricolazione sono effettuate nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e delle disposizioni annualmente adottate dai competenti Organi accademici.

La validazione della preiscrizione e la valutazione accademica non comportano il rilascio del visto, di competenza dell'autorità consolare, né dispensano dal completamento degli adempimenti richiesti per l'immatricolazione e il soggiorno.

Articolo 15 – Cittadini di Stati membri e di Stati non membri dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e i cittadini italiani in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero accedono ai Corsi di Studio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e le vigenti procedure ministeriali.

L'idoneità del titolo di studio conseguito all'estero è valutata dall'Università degli Studi del Sannio, nel rispetto della normativa vigente, della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con la Legge 11 luglio 2002, n. 148, nonché delle disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

I candidati presentano la documentazione richiesta dall'Ateneo ai fini della valutazione del titolo estero, secondo le modalità e i termini pubblicati sul sito istituzionale.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di soggiorno, ingresso e iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri.

Articolo 16 – Studenti con disabilità, e/o invalidità permanente

L'Università degli Studi del Sannio, ispirandosi ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dalla Legge n. 18/2009) e della Legge n. 17/1999, riconosce e garantisce il diritto allo studio, all'inclusione e alla piena partecipazione alla vita accademica di tutti gli studenti, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizione di disabilità (ai sensi della Legge n. 104/1992 e della Legge n. 118/1971), con disturbi specifici dell'apprendimento (ai sensi della Legge n. 170/2010), nonché con bisogni educativi speciali (BES), intendendo con quest'ultimo termine le condizioni non contemplate dalla normativa precedente che, nell'interazione tra fattori individuali e di contesto, influenzano negativamente il percorso di apprendimento e la partecipazione sociale.

L'Ateneo, nel rispetto della propria autonomia, si impegna a garantire pari opportunità di accesso, partecipazione e successo formativo, promuovendo un ambiente universitario accessibile e inclusivo. A

tal fine, adotta un approccio individualizzato nell'erogazione delle misure di supporto, nel quadro di un costante dialogo con lo studente.

L'Ateneo, tramite i propri uffici centrali e periferici garantisce agli studenti di cui al comma 1 i seguenti servizi, nei limiti delle risorse disponibili:

a) servizio di tutorato specializzato, anche mediante tutor alla pari, finalizzato a supportare l'autonomia nello studio e la piena integrazione nel contesto accademico;

b) supporto per la fruizione di materiali didattici in formato accessibile, in collaborazione con il sistema bibliotecario di Ateneo;

c) supporto per l'utilizzo di tecnologie assistive e informatiche come strumenti compensativi;

d) mediazione con i docenti e con le strutture accademiche competenti per la definizione di accomodamenti ragionevoli, anche in sede d'esame;

e) orientamento in ingresso, in itinere e in uscita;

f) supporto per la partecipazione a programmi di mobilità nazionale e internazionale, in raccordo con gli uffici preposti.

Le modalità di accesso ai servizi, la documentazione richiesta e le procedure per la richiesta di misure sono disciplinate da apposite prassi organizzative rese pubbliche attraverso i canali di comunicazione dell'Ateneo.

Nell'erogazione della didattica, i docenti sono invitati ad adottare strategie inclusive, quali:

a) la comunicazione multimodale dei contenuti, utilizzando supporti visivi e audiovisivi;

b) la messa a disposizione di materiali didattici in formato digitale e accessibile prima dello svolgimento delle lezioni;

c) l'adozione di misure di flessibilità didattica (suddivisione in moduli, frequenti momenti di feedback).

Agli studenti con disabilità, con DSA e con BES, in base alla specifica certificazione e al parere degli uffici e dei delegati competenti, possono essere concessi, in sede di esame, i seguenti strumenti compensativi e misure dispensative, laddove non pregiudizievoli al raggiungimento degli obiettivi formativi:

a) tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% per gli studenti con DSA e fino al 50% per gli studenti con disabilità;

b) utilizzo di strumenti tecnici, informatici e di tecnologie assistive;

c) utilizzo di mappe concettuali, formulari e calcolatrici, laddove non in contrasto con gli obiettivi del corso;

d) possibilità di suddivisione della materia d'esame in prove parziali;

e) affiancamento di un tutor con funzione di lettore/scrittore o di un assistente alla comunicazione.

La scelta e l'adozione delle misure di cui al comma 2 sono definite d'intesa tra lo studente, l'ufficio competente, il delegato del Rettore e/o del direttore del dipartimento e il docente titolare dell'insegnamento, il quale valuta la compatibilità delle stesse con gli obiettivi formativi specifici della disciplina. Le richieste di misure per le prove d'esame devono essere presentate con congruo anticipo rispetto alla data della prova.

In caso di esami di Stato organizzati dall'Ateneo, la commissione esaminatrice garantisce ai candidati con disabilità, DSA e BES l'applicazione delle medesime misure compensative e dispensative fruite durante il percorso di studi, previo confronto con il candidato e l'ufficio competente.

Articolo 18 – Studenti detenuti

Ai detenuti e agli internati è garantito l'accesso ai Corsi di Studio dell'Università degli Studi del Sannio, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi stipulati tra l'Ateneo e l'Amministrazione Penitenziaria.

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, degli esami e degli altri servizi agli studenti detenuti sono disciplinate dalla normativa vigente e dagli accordi di collaborazione stipulati dall'Ateneo con le competenti Autorità.

Articolo 19 – Requisiti di ammissione

Per l'ammissione ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio definiscono gli eventuali requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso, nonché le modalità di verifica della preparazione iniziale dello studente.

È consentita l'ammissione di studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale nei casi previsti dalla normativa vigente. La struttura didattica competente individua gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi derivanti dalla durata ridotta del percorso scolastico e ne stabilisce le modalità di assolvimento.

Articolo 20 – Prove di ingresso

Per l'accesso ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, nel rispetto della normativa vigente, è prevista una verifica della preparazione iniziale finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze e delle competenze di base richieste per il percorso formativo.

La verifica della preparazione iniziale è, di norma, non selettiva, salvo quanto previsto per i Corsi di Studio ad accesso programmato nazionale o locale.

Le modalità di svolgimento della verifica, gli strumenti utilizzati, le eventuali forme di esonero e gli obblighi conseguenti sono disciplinati dai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio e dalle disposizioni adottate dai Dipartimenti competenti.

La verifica della preparazione iniziale può essere effettuata anche mediante strumenti e procedure condivise a livello nazionale, tra cui i Test On Line CISIA (TOLC), secondo le modalità stabilite dall'Ateneo e dai Corsi di Studio interessati.

Qualora dalla verifica emergano carenze nella preparazione iniziale, allo studente possono essere attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da assolvere secondo le modalità definite dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

L'iscrizione ai Corsi di Studio ad accesso programmato è subordinata al superamento delle prove di ammissione previste dalla normativa vigente e dai relativi bandi emanati dall'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti e previo parere del Senato Accademico, può deliberare la limitazione della numerosità delle ammissioni ai Corsi di Studio, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente

Articolo 21 – Immatricolazioni

L'immatricolazione ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico è consentita agli studenti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla normativa vigente, dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e dalle disposizioni adottate annualmente dall'Ateneo.

La domanda di immatricolazione è presentata esclusivamente mediante le procedure telematiche messe a disposizione dall'Ateneo, secondo modalità e termini annualmente stabiliti dagli Organi competenti.

La domanda di immatricolazione contiene le informazioni necessarie alla gestione della carriera dello studente, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni in materia di autocertificazione e trattamento dei dati personali.

Nei Corsi di Studio organizzati in più classi (Corsi interclasse), lo studente indica, all'atto dell'immatricolazione, la classe nella quale intende conseguire il titolo di studio, secondo le modalità previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

L'immatricolazione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti secondo quanto previsto dalle Norme di Ateneo in materia di contribuzione studentesca, comprensivi degli eventuali oneri previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni relative agli esoneri, alle agevolazioni e agli eventuali contributi dovuti dagli studenti beneficiari.

Per i Corsi di Studio che prevedono il rilascio di un titolo congiunto o doppio titolo con altri Atenei, si applicano le disposizioni contenute nelle specifiche convenzioni e negli accordi vigenti tra le istituzioni interessate.

A seguito del perfezionamento dell'immatricolazione, allo studente è assegnato il numero di matricola e sono attivati i servizi informatici di Ateneo, compresa la casella di posta elettronica istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento.

Articolo 22 –Immatricolazione con abbreviazione del percorso di studi ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico

Lo studente che sia in possesso di una precedente carriera universitaria, conclusa o non conclusa, ovvero abbia acquisito crediti formativi universitari mediante corsi singoli o altre attività formative riconoscibili, può presentare domanda di iscrizione con richiesta di abbreviazione del percorso di studi.

La struttura didattica competente valuta il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e dalle disposizioni adottate dall'Ateneo.

La domanda di cui al comma 1 è presentata secondo le modalità e i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.

Articolo 23 – Libretto universitario digitale

L'Università degli Studi del Sannio adotta il libretto universitario digitale, accessibile attraverso i servizi informatici di Ateneo, quale strumento di consultazione e gestione delle informazioni relative alla carriera dello studente.

Nel libretto universitario digitale sono riportati gli insegnamenti e le altre attività formative, gli esami sostenuti e i relativi esiti, i crediti formativi universitari acquisiti e gli ulteriori dati relativi alla carriera dello studente.

Le informazioni contenute nel libretto universitario digitale costituiscono evidenza della carriera dello studente secondo le modalità previste dai sistemi informativi di Ateneo e riflettono gli atti e le registrazioni ufficialmente acquisiti nella carriera universitaria.

Il libretto universitario digitale ha funzione informativa e di consultazione della carriera. Il rilascio di certificazioni e attestazioni ufficiali è disciplinato dalla normativa vigente e dalle disposizioni di Ateneo.

Articolo 24 – Requisiti di ammissione e verifica della preparazione personale ai Corsi di Laurea Magistrale

Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale è necessario essere in possesso di una Laurea, di un Diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, secondo la normativa vigente.

L'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale è subordinata al possesso dei requisiti curriculari e alla verifica dell'adeguatezza della preparazione personale dello studente, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio definiscono:

a) i requisiti curriculari richiesti per l'accesso, anche con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e ai relativi CFU acquisiti;

b) le modalità di verifica dell'adeguata preparazione personale; c) gli eventuali criteri di valutazione delle conoscenze e competenze possedute dallo studente.

Qualora lo studente non sia in possesso dei requisiti curriculari richiesti, non è consentita l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale fino al completamento delle attività formative necessarie, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

L'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale può essere programmato a livello locale nei casi previsti dalla normativa vigente, su proposta della struttura didattica competente e previa deliberazione degli Organi accademici competenti.

Nei casi di accesso programmato, l'ammissione è subordinata al superamento di una prova selettiva secondo le modalità e i termini stabiliti nei relativi bandi di ammissione.

Articolo 25 – Iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale

L'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale è consentita agli studenti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 24 del presente Regolamento, dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e dalla normativa vigente.

La domanda di iscrizione è presentata mediante le procedure telematiche messe a disposizione dall'Ateneo, secondo le modalità e i termini annualmente stabiliti dagli Organi competenti.

La domanda contiene le informazioni necessarie alla gestione della carriera dello studente, comprese le indicazioni relative al titolo di studio posseduto e all'istituzione presso la quale è stato conseguito, nel rispetto della normativa vigente in materia di autocertificazione e trattamento dei dati personali.

Nei Corsi di Laurea Magistrale organizzati in più classi (Corsi interclasse), lo studente indica, all'atto dell'iscrizione, la classe nella quale intende conseguire il titolo di studio, secondo le modalità previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

L'iscrizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca, fatti salvi gli esoneri e le agevolazioni previste dalla normativa vigente.

Per i Corsi di Studio che prevedono il rilascio di un titolo congiunto o doppio titolo con altri Atenei, si applicano le disposizioni contenute nelle relative convenzioni e negli accordi vigenti tra le istituzioni interessate.

A seguito del perfezionamento dell'iscrizione, allo studente sono assegnati il numero di matricola e i servizi informatici di Ateneo, compresa la casella di posta elettronica istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento.

Articolo 26 –Iscrizione con abbreviazione del percorso di studi ai Corsi di Laurea Magistrale

Lo studente che, oltre al titolo richiesto per l'accesso, abbia acquisito crediti formativi universitari nell'ambito di una precedente carriera universitaria, conclusa o non conclusa, ovvero mediante corsi singoli o altre attività formative suscettibili di riconoscimento, può presentare domanda di iscrizione con richiesta di abbreviazione del percorso di studi.

L'ammissione resta subordinata al possesso dei requisiti curriculari e alla verifica dell'adeguatezza della preparazione personale previsti dall'articolo 24.

Il riconoscimento delle attività formative pregresse e l'eventuale individuazione dell'anno di corso sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 35.

La domanda è presentata secondo le modalità e i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.

Articolo 27 – Iscrizione agli anni di corso successivi

Lo studente già iscritto a un Corso di Studio può procedere all'iscrizione agli anni di corso successivi mediante il rinnovo dell'iscrizione secondo le modalità e i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contribuzione studentesca.

L'iscrizione agli anni successivi si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca, fatti salvi gli esoneri e le agevolazioni previste dalla normativa vigente.

Lo studente che non consegue il titolo entro la durata normale del Corso di Studio assume la qualifica di studente fuori corso, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere, in relazione alle caratteristiche dei singoli percorsi formativi e nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento Didattico di Ateneo, specifici requisiti di acquisizione di crediti formativi universitari ai fini della prosecuzione del percorso di studi o dell'iscrizione ad anni successivi.

Nei casi previsti dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, lo studente che non abbia acquisito i crediti formativi universitari richiesti può essere iscritto come studente ripetente, secondo modalità e condizioni stabilite dalle strutture didattiche competenti.

Le disposizioni relative agli studenti impegnati negli studi a tempo parziale sono disciplinate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli specifici regolamenti di Ateneo.

Articolo 28 – Iscrizione per il conseguimento di un ulteriore titolo accademico

Lo studente già in possesso di un titolo accademico può presentare domanda di iscrizione a un ulteriore Corso di Studio, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente, dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e dalle eventuali disposizioni relative agli accessi programmati.

L'iscrizione è consentita esclusivamente ai Corsi di Studio attivi nell'offerta formativa dell'Ateneo. Per i Corsi di Studio in fase di disattivazione, l'iscrizione può essere consentita esclusivamente agli anni di corso ancora attivi.

Nei Corsi di Laurea Magistrale, l'ammissione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione personale previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

La domanda di iscrizione è presentata mediante le procedure telematiche di Ateneo, secondo modalità e termini annualmente stabiliti dagli Organi competenti.

Nei Corsi di Studio interclasse, lo studente indica, all'atto dell'iscrizione, la classe nella quale intende conseguire il titolo, secondo le modalità previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

Lo studente può richiedere il riconoscimento delle attività formative precedentemente svolte ai fini dell'abbreviazione del percorso di studi. La valutazione è effettuata dalla struttura didattica competente secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti determina l'individuazione dell'anno di iscrizione e del percorso formativo da seguire, anche mediante la predisposizione di un eventuale piano di studi individuale.

I crediti formativi universitari riconosciuti nell'ambito dell'abbreviazione del percorso di studi sono registrati nella carriera dello studente secondo le modalità stabilite dall'Ateneo e dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio. Gli effetti del riconoscimento ai fini del calcolo della media degli esami e della determinazione del voto finale di laurea sono disciplinati dai medesimi Regolamenti, nel rispetto della normativa vigente.

Per gli aspetti amministrativi relativi alla contribuzione studentesca, all'assegnazione della matricola, ai servizi informatici e agli ulteriori adempimenti si applicano le disposizioni generali previste dal presente Regolamento e dalla normativa di Ateneo.

Articolo 29 – Trasferimenti da altro Ateneo

Lo studente iscritto presso un altro Ateneo può presentare domanda di trasferimento presso un Corso di Studio dell'Università degli Studi del Sannio di pari livello, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente, dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e dalle eventuali disposizioni relative agli accessi programmati.

Il trasferimento è consentito esclusivamente verso Corsi di Studio attivi nell'offerta formativa dell'Ateneo. Per i Corsi di Studio in fase di disattivazione, il trasferimento può essere accolto limitatamente agli anni di corso ancora attivi.

Nei Corsi di Laurea Magistrale, il trasferimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione personale previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

La domanda di trasferimento è presentata secondo le modalità e i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo e comporta la richiesta di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il trasferimento si perfeziona con l'acquisizione della documentazione relativa alla carriera dello studente e con il completamento degli adempimenti amministrativi previsti dall'Ateneo.

Nei Corsi di Studio interclasse, lo studente indica, secondo le modalità previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio, la classe nella quale intende conseguire il titolo.

A seguito del perfezionamento del trasferimento, allo studente è assegnata una nuova matricola e sono attivati i servizi informatici di Ateneo, compresa la casella di posta elettronica istituzionale.

Lo studente può richiedere il riconoscimento delle attività formative svolte nella carriera precedente.

La struttura didattica competente valuta le attività formative pregresse, gli esami sostenuti e i relativi crediti formativi universitari, determinando:

il riconoscimento dei crediti acquisiti;

l'anno di iscrizione cui lo studente è ammesso;

l'eventuale piano di studi individuale.

I crediti riconosciuti sono registrati nella carriera dello studente secondo le modalità stabilite dall'Ateneo e dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Gli insegnamenti riconosciuti possono concorrere alla determinazione della media degli esami e del voto finale secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Gli esiti delle valutazioni adottate dagli organi competenti sono comunicati allo studente secondo le modalità previste dall'Ateneo.

Articolo 30 – Passaggi ad altro Corso di Studio

Lo studente iscritto presso l'Università degli Studi del Sannio può presentare domanda di passaggio ad altro Corso di Studio dello stesso livello, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente, dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e dalle eventuali disposizioni relative agli accessi programmati.

Il passaggio è consentito esclusivamente verso Corsi di Studio attivi nell'offerta formativa dell'Ateneo. Per i Corsi di Studio in fase di disattivazione, il passaggio può essere accolto limitatamente agli anni di corso ancora attivi.

Nei Corsi di Laurea Magistrale, il passaggio è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione personale previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

Per i Corsi di Studio ad accesso programmato, il passaggio è disciplinato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai relativi bandi di ammissione.

Gli Organi accademici competenti possono stabilire specifiche condizioni per la presentazione delle domande di passaggio, anche con riferimento agli studenti immatricolati nello stesso anno accademico.

La domanda di passaggio è presentata secondo modalità e termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.

Dalla data di presentazione della domanda di passaggio lo studente non può sostenere esami o altre attività formative previste dal piano di studi del Corso di Studio di provenienza.

Il passaggio si perfeziona con l'adozione dei provvedimenti amministrativi previsti e con l'assegnazione della carriera al nuovo Corso di Studio.

Lo studente può richiedere il riconoscimento delle attività formative svolte nel precedente Corso di Studio.

La struttura didattica competente valuta gli esami sostenuti, le attività formative svolte e i relativi crediti formativi universitari, determinando:

- il riconoscimento dei crediti acquisiti;
- l'anno di iscrizione cui lo studente è ammesso;
- l'eventuale piano di studi individuale.

I crediti riconosciuti sono registrati nella carriera dello studente secondo le modalità stabilite dall'Ateneo e dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Gli insegnamenti riconosciuti possono concorrere alla determinazione della media degli esami e del voto finale secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Le determinazioni assunte dagli organi competenti sono comunicate allo studente secondo le modalità previste dall'Ateneo.

Articolo 31 – Opzione per i Corsi di Studio attivati ai sensi del vigente ordinamento

Lo studente iscritto a un Corso di Studio disattivato o ad esaurimento può optare per l'iscrizione a un Corso di Studio corrispondente attivato dall'Ateneo secondo l'offerta formativa vigente, nel rispetto della normativa nazionale e delle disposizioni adottate dagli Organi competenti.

L'opzione è consentita nel rispetto degli eventuali requisiti di accesso previsti dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e delle disposizioni relative agli accessi programmati.

Nei Corsi di Laurea Magistrale, l'opzione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione personale previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

La domanda di opzione è presentata secondo le modalità e i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.

Dalla data di presentazione della domanda di opzione lo studente non può sostenere esami o altre attività formative previste dal piano di studi del Corso di Studio di provenienza.

L'opzione si perfeziona con l'assegnazione della carriera al nuovo Corso di Studio e con l'attivazione dei servizi informatici di Ateneo.

Lo studente può richiedere il riconoscimento delle attività formative svolte nella precedente carriera.

La struttura didattica competente valuta gli insegnamenti sostenuti, i crediti formativi universitari acquisiti e le altre attività formative svolte, determinando:

- il riconoscimento dei crediti acquisiti;
- l'anno di iscrizione cui lo studente è ammesso;
- l'eventuale piano di studi individuale.

I crediti riconosciuti sono registrati nella carriera dello studente secondo le modalità stabilite dall'Ateneo e dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Gli insegnamenti riconosciuti possono concorrere alla determinazione della media degli esami e del voto finale secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Gli esiti delle deliberazioni adottate dagli organi competenti sono comunicati allo studente secondo le modalità previste dall'Ateneo.

Articolo 32 – Sostenimento degli esami di profitto durante la definizione della carriera

Gli studenti per i quali sia in corso la valutazione delle attività formative precedentemente svolte e il conseguente riconoscimento dei crediti formativi universitari possono sostenere, nelle more della definizione del piano di studi, gli esami relativi agli insegnamenti del Corso di Studio di destinazione, a decorrere dalla prima sessione utile dell'anno accademico di riferimento, purché:

a) gli insegnamenti siano previsti dal piano di studi dell'anno di iscrizione attribuibile allo studente o da anni di corso precedenti;

b) gli insegnamenti siano stati regolarmente erogati nell'anno accademico di riferimento;

c) siano rispettate le eventuali propedeuticità e gli ulteriori requisiti previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

Gli esami eventualmente sostenuti sono registrati nella carriera dello studente successivamente alla conclusione del procedimento di riconoscimento delle attività formative pregresse e alla definizione del relativo percorso formativo, sulla base delle determinazioni assunte dalle competenti strutture didattiche.

Restano ferme le disposizioni relative agli studenti iscritti a Corsi di Studio ad accesso programmato e alle eventuali limitazioni previste dai relativi Regolamenti didattici.

Articolo 33 – Impegno degli studi a tempo parziale

Lo studente che non disponga di un tempo pieno da dedicare allo studio può richiedere l'iscrizione in regime di impegno didattico a tempo parziale, secondo modalità che prevedano il conseguimento di un numero di crediti formativi universitari annualmente inferiore rispetto a quello previsto per gli studenti impegnati a tempo pieno.

Possono altresì richiedere l'iscrizione in regime di impegno didattico a tempo parziale gli studenti che svolgono attività di cura e assistenza in qualità di caregiver. I requisiti per il riconoscimento della condizione di studente caregiver, le modalità di presentazione e valutazione della domanda, la

documentazione richiesta, la durata e il rinnovo del beneficio, nonché le specifiche misure applicabili al percorso universitario sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo.

La richiesta di iscrizione a tempo parziale è presentata all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anni successivi, secondo modalità e termini stabiliti annualmente dall'Ateneo. Il regime a tempo parziale non può essere richiesto dagli studenti fuori corso.

I Corsi di Studio possono prevedere specifici percorsi formativi per gli studenti a tempo parziale. In assenza di tali percorsi, lo studente può proporre un piano di studi individuale, da sottoporre all'approvazione della struttura didattica competente, nel rispetto delle propedeuticità previste.

Il percorso formativo a tempo parziale indica la distribuzione annuale delle attività formative, dei relativi crediti e, ove prevista, delle modalità di frequenza obbligatoria.

La durata del percorso formativo a tempo parziale non può essere superiore al doppio della durata normale del Corso di Studio. Tale regime non modifica la durata legale del Corso ai fini del riscatto degli anni di studio e degli effetti giuridici del titolo.

La richiesta di iscrizione a tempo parziale è valutata dal Consiglio di Corso di Studio competente e lo status di studente a tempo parziale è registrato nella carriera dello studente.

Il mancato completamento del percorso di studi secondo i tempi e le modalità previste dal percorso formativo concordato comporta la nullità dello stesso e determina, con effetto retroattivo:

- l'attribuzione del"regime a tempo pieno";
- l'iscrizione dello studente all'anno di corso calcolato tenendo conto dei tempi previsti dalla durata normale del Corso di Studio;
- l'attribuzione del piano di studi previsto per la "coorte" degli studenti del medesimo anno di immatricolazione, salvo eventuale presentazione di un piano di studi individuale;
- la registrazione degli esami di profitto eventualmente sostenuti, distribuiti nel piano di studi secondo la collocazione prevista dal manifesto vigente all'atto dell'immatricolazione.

In caso di passaggio ad altro Corso di Studio o di opzione verso altro ordinamento, il regime a tempo parziale non si trasferisce automaticamente. Lo studente deve presentare una nuova richiesta al competente Consiglio di Corso di Studio.

Per la contribuzione degli studenti iscritti a tempo parziale si fa rifermento alla normativa prevista dall'articolo 69.

Articolo 34 – Tasse e contributi

1. Per la determinazione degli importi dovuti a titolo di tasse e contributi universitari di immatricolazione e di iscrizione per gli studenti impegnati negli studi a tempo parziale, si rinvia al successivo articolo 68.

Articolo 35 – Riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti in precedenti carriere universitarie

1. Ai fini dell'abbreviazione del percorso di studi prevista dal presente Regolamento, possono essere sottoposte a riconoscimento le attività formative e i crediti formativi universitari acquisiti nell'ambito di

precedenti carriere universitarie, concluse o non concluse, comprese quelle cessate per rinuncia agli studi o decadenza, presso l'Università degli Studi del Sannio o presso altro Ateneo.

2. L'ammissione al Corso di Studio prescelto resta in ogni caso subordinata al possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

3. La valutazione della carriera pregressa è effettuata dal Consiglio di Corso di Studio competente, che delibera, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti didattici:

a) le attività formative e i crediti riconosciuti;

b) le eventuali attività formative ancora da conseguire;

c) l'anno di corso al quale lo studente può essere ammesso, ove applicabile;

d) l'eventuale piano di studi individuale necessario per la prosecuzione della carriera.

4. Il riconoscimento è effettuato tenendo conto della coerenza tra le attività formative precedentemente svolte e gli obiettivi formativi del Corso di Studio, nonché dei relativi contenuti, settori scientifico-disciplinari o gruppi scientifico-disciplinari, crediti e ogni altro elemento rilevante secondo la disciplina vigente.

5. I crediti e le attività formative riconosciuti sono registrati nella carriera dello studente secondo le modalità stabilite dall'Ateneo. La loro rilevanza ai fini del conseguimento del titolo e della determinazione della carriera finale è disciplinata dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

6. Le modalità e i termini per la presentazione delle richieste, la documentazione necessaria e gli eventuali adempimenti contributivi sono stabiliti dalle disposizioni annuali in materia di contribuzione studentesca.

Articolo 36 – Riconoscimento dei crediti formativi universitari per corsi singoli, conoscenze e abilità

Lo studente immatricolato o iscritto può richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari relativi ad attività formative svolte mediante:

il superamento di corsi singoli di insegnamento;

attività formative precedentemente svolte;

conoscenze e abilità professionali certificate;

conoscenze e abilità informatiche e linguistiche certificate;

ulteriori conoscenze e competenze acquisite in attività formative di livello secondario o post-secondario, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La richiesta di riconoscimento è presentata secondo le modalità e i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo, corredata dalla documentazione necessaria alla valutazione delle attività svolte.

Il Consiglio di Corso di Studio competente valuta le istanze sulla base dei criteri stabiliti dai Regolamenti didattici dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio, nel rispetto della normativa vigente.

Il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti mediante attività formative o professionali pregresse è effettuato nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo criteri di coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute in caso di ulteriore prosieguo degli studi a seguito di iscrizione ad un Corso di Laurea Magistrale di durata biennale.

I crediti riconosciuti sono registrati nella carriera dello studente secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.

Gli insegnamenti riconosciuti con attribuzione di voto possono concorrere alla determinazione della media degli esami e del voto finale secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Articolo 37 – Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero

I titoli accademici conseguiti presso istituzioni della formazione superiore estere possono essere oggetto di valutazione da parte dell'Ateneo ai fini:

- dell'accesso ai Corsi di Studio;
- della prosecuzione degli studi universitari;
- del conseguimento del corrispondente titolo accademico italiano, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La valutazione finalizzata all'accesso o alla prosecuzione degli studi non determina il riconoscimento del titolo estero quale titolo italiano e non conferisce ad esso valore legale nell'ordinamento nazionale.

Le istanze di riconoscimento devono essere riferite a Corsi di Studio attivi presso l'Ateneo e presentate secondo modalità e termini stabiliti dall'Università.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria alla valutazione del titolo estero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali, comprese, ove richieste, traduzioni, legalizzazioni, attestazioni di autenticità e documenti integrativi.

L'Ateneo può prevedere il pagamento di un contributo per le procedure di valutazione, salvo diverse disposizioni derivanti da accordi internazionali o specifiche esenzioni.

L'ufficio competente verifica la completezza della documentazione e trasmette la pratica alla struttura didattica competente per la valutazione del percorso formativo svolto all'estero.

Il riconoscimento finalizzato al conseguimento di un titolo italiano può avvenire: a) mediante riconoscimento integrale del percorso formativo, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente;

b) mediante abbreviazione del percorso di studi, con riconoscimento dei crediti acquisiti e con l'eventuale richiesta di ulteriori attività formative, esami o prove finali.

In caso di riconoscimento con abbreviazione del percorso di studi, il Consiglio di Corso di Studio competente determina:

- le attività formative riconosciute;
- l'anno di iscrizione cui lo studente è ammesso;
- le attività necessarie per il completamento del percorso formativo.

Lo studente è tenuto al rispetto degli eventuali requisiti di accesso e degli ulteriori adempimenti previsti per l'iscrizione al Corso di Studio.

Gli esiti delle valutazioni sono comunicati all'interessato secondo le modalità previste dall'Ateneo.

Articolo 38 – Variazioni del piano di studi

Le strutture didattiche definiscono annualmente il percorso formativo previsto per il conseguimento del titolo di studio. Lo studente può richiedere variazioni del proprio piano di studi, nel rispetto dell'ordinamento didattico vigente, dell'offerta formativa di Ateneo e delle disposizioni stabilite dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Le istanze di variazione del piano di studi sono presentate secondo modalità e termini annualmente stabiliti dagli organi competenti. Lo studente deve essere in regola con gli adempimenti amministrativi previsti dall'Ateneo.

La richiesta, corredata dall'eventuale documentazione necessaria, è sottoposta alla valutazione del Consiglio di Corso di Studio competente, che delibera verificandone la coerenza con il percorso formativo e con i vincoli dell'ordinamento didattico.

Lo studente può richiedere l'inserimento nel proprio piano di studi di attività formative ulteriori rispetto a quelle necessarie per il conseguimento del titolo.

Articolo 39 – Scelta del curriculum o del percorso di studi

Le strutture didattiche definiscono l'articolazione dei percorsi formativi relativi ai Corsi di Studio di propria competenza, anche mediante la previsione di più curricula o percorsi formativi alternativi, che lo studente può scegliere ai fini del conseguimento del titolo di studio, nel rispetto dell'ordinamento didattico vigente e dell'offerta formativa annualmente programmata.

Nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti strutture didattiche, lo studente effettua la scelta del curriculum o del percorso formativo all'atto dell'immatricolazione, dell'iscrizione all'anno di corso previsto ovvero nei diversi termini stabiliti dalle medesime strutture didattiche.

Lo studente che intenda effettuare la scelta del curriculum o del percorso formativo deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, anche relativi ad anni accademici precedenti, nonché aver adempiuto agli obblighi connessi all'iscrizione per l'anno accademico nel quale la scelta viene effettuata, pena l'inammissibilità della relativa istanza.

La scelta del curriculum o del percorso formativo è effettuata con le modalità e nei termini annualmente deliberati dai competenti organi accademici.

Eventuali modifiche del curriculum o del percorso formativo successivamente alla scelta effettuata dallo studente sono valutate dalle competenti strutture didattiche e, qualora comportino variazioni degli insegnamenti o delle attività formative inserite nel piano di studi, sono disciplinate secondo le disposizioni di cui all'articolo 38.

Lo studente che abbia presentato richiesta di modifica del curriculum o del percorso formativo può sostenere gli esami relativi agli insegnamenti del nuovo percorso esclusivamente a seguito dell'aggiornamento del piano di studi, secondo le modalità stabilite dalle competenti strutture didattiche.

Articolo 40 – Cambi di ordinamento

Lo studente può richiedere il passaggio ad un ordinamento didattico successivamente attivato del medesimo Corso di Studio, secondo le modalità stabilite dalle competenti strutture didattiche e nel rispetto dell'offerta formativa vigente.

L'istanza di cambiamento di ordinamento è presentata nei termini e secondo le modalità annualmente definite dagli organi competenti, previa verifica dell'assolvimento degli eventuali obblighi amministrativi previsti dall'Ateneo.

L'istanza è sottoposta alla valutazione del competente Consiglio di Corso di Studio, che delibera in merito all'attribuzione dell'anno di iscrizione e alla conseguente individuazione della coorte di riferimento, ferma restando l'impossibilità di ammissione ad annualità eventualmente non attivate.

Il Consiglio di Corso di Studio delibera, altresì, sul riconoscimento delle attività formative e dei relativi Crediti Formativi Universitari acquisiti nel precedente ordinamento, stabilendo il successivo percorso formativo dello studente, anche mediante l'eventuale attribuzione di un piano di studi individuale.

Dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla conclusione del procedimento di cambio di ordinamento, lo studente non può sostenere esami o altre attività formative previste dal precedente ordinamento.

Nelle more della conclusione del procedimento di riconoscimento delle attività formative precedentemente svolte e della definizione del piano di studi, lo studente può sostenere gli esami relativi agli insegnamenti previsti dal nuovo percorso formativo, a partire dalla prima sessione utile dell'anno accademico in cui l'istanza è presentata, purché:

a) gli insegnamenti siano previsti nel piano di studi relativo all'anno di corso al quale lo studente sarà presumibilmente assegnato ovvero ad anni di corso precedenti;
b) gli insegnamenti siano già stati erogati;
c) siano rispettate le propedeuticità previste dal Corso di Studio di nuova afferenza.

Gli esami sostenuti nelle more della definizione della carriera sono registrati nella carriera dello studente esclusivamente a seguito della conclusione del procedimento di riconoscimento e dell'approvazione del relativo percorso formativo da parte delle competenti strutture didattiche.

Articolo 41 – Iscrizione a singoli corsi di insegnamento

Coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo accademico possono essere ammessi, per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento o di formazione professionale, all'iscrizione a uno o più singoli corsi di insegnamento erogati dall'Ateneo per un determinato anno accademico.

L'iscrizione a singoli corsi di insegnamento consente l'iscrizione ad altro Corso di Studio presso questo o altro Ateneo, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contemporanea iscrizione e dalle disposizioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. Gli esami sostenuti e i crediti formativi acquisiti mediante l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento non possono essere riconosciuti nella carriera del Corso di Studio al quale lo studente risulti contemporaneamente iscritto.

È consentita la contemporanea iscrizione a singoli corsi di insegnamento e a un Corso di Studio presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

L'iscrizione ai singoli corsi di insegnamento è consentita entro i limiti di numero di insegnamenti o di Crediti Formativi Universitari annualmente stabiliti dai competenti organi accademici. Non si applicano

limitazioni agli studenti già in possesso di un titolo accademico che necessitino dell'acquisizione di specifici CFU ai fini dell'accesso a Corsi di Laurea Magistrale, Scuole di Specializzazione o procedure concorsuali.

Ai fini dell'iscrizione, l'interessato è tenuto alla presentazione della relativa istanza nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici, nonché al versamento del contributo previsto. A seguito del perfezionamento della procedura di iscrizione, è assegnato un numero di matricola e sono rilasciate le credenziali e l'indirizzo di posta elettronica istituzionale di cui all'articolo 10, comma 2.

Gli iscritti ai singoli corsi di insegnamento possono sostenere i relativi esami di profitto nelle sedute di appello previste per la generalità degli studenti e possono richiedere la certificazione relativa agli esami sostenuti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 64.

Gli esami relativi ai singoli corsi di insegnamento devono essere sostenuti entro il termine dell'anno accademico di riferimento, comprese le eventuali sessioni straordinarie. Decorso tale termine, l'interessato, qualora intenda sostenere gli esami non ancora superati, deve procedere a una nuova iscrizione e al versamento del contributo previsto.

I Crediti Formativi Universitari acquisiti mediante il superamento degli esami relativi ai singoli corsi di insegnamento possono essere riconosciuti, su richiesta dell'interessato, in caso di successiva iscrizione a un Corso di Studio dell'Ateneo, secondo le modalità previste dall'articolo 37 e nel rispetto dei criteri stabiliti dalle competenti strutture didattiche.

Articolo 42 – Esami di profitto

I Regolamenti didattici di Dipartimento e i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio disciplinano le modalità di verifica del profitto finalizzate ad accertare il livello di preparazione acquisito dagli studenti e il conseguimento dei Crediti Formativi Universitari relativi alle attività formative previste dal piano di studi.

Le prove di verifica del profitto possono consistere in esami scritti e orali. Gli esami sono valutati con l'attribuzione di una votazione in trentesimi ovvero, nei casi previsti, con un giudizio di idoneità.

Nel caso di insegnamenti integrati articolati in più moduli, lo studente è tenuto a sostenere tutte le prove previste. L'esame si intende superato esclusivamente a seguito del superamento di tutte le verifiche relative ai singoli moduli.

Per sostenere gli esami di profitto e le altre prove di verifica previste dal piano di studi, lo studente deve:

- essere regolarmente iscritto e avere l'insegnamento inserito nel proprio piano di studi;
- aver assolto gli eventuali obblighi di frequenza previsti;
- rispettare le propedeuticità eventualmente stabilite;
- essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, comprese eventuali indennità di mora.

Gli esami sostenuti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, compresi quelli necessari al conseguimento del titolo finale, sono imputati all'anno accademico precedente e non comportano l'obbligo di iscrizione al nuovo anno accademico.

Ai fini dell'ammissione agli esami di profitto, lo studente deve effettuare la prenotazione mediante la procedura telematica prevista dall'Ateneo, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle competenti strutture didattiche, salvo specifiche disposizioni relative a carriere in corso di definizione.

Non è consentita la ripetizione di esami già superati ovvero di attività formative già riconosciute nella carriera dello studente.

Qualora un insegnamento sia disattivato e non risulti più costituita la relativa Commissione, il Direttore del Dipartimento provvede, su richiesta dello studente, alla nomina di una Commissione esaminatrice.

La verbalizzazione degli esami di profitto avviene mediante procedura informatizzata secondo le modalità stabilite dall'Ateneo. Il verbale elettronico costituisce atto ufficiale della prova sostenuta e dell'esito conseguito.

Gli esami valutati con votazione in trentesimi si intendono superati con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

Lo studente può ritirarsi dalla prova o rifiutare la votazione assegnata prima della definitiva verbalizzazione dell'esito. I ritiri e gli esiti negativi non sono registrati nella carriera dello studente, salvo richiesta espressa dello stesso.

In caso di esito positivo dell'esame, lo studente può rifiutare la votazione attribuita secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla procedura informatizzata. Decorso inutilmente il termine previsto, l'esito si considera accettato e viene registrato nella carriera dello studente.

Articolo 43 – Irregolarità, annullamento e mancata validità degli esami di profitto

Gli esami di profitto sostenuti in violazione delle disposizioni del presente Regolamento o dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio non producono effetti nella carriera dello studente qualora:

- l'insegnamento non risulti previsto nel piano di studi dello studente, salvo i casi in cui ne sia consentito l'inserimento come attività formativa in soprannumero;
- non siano state rispettate le propedeuticità eventualmente previste per il relativo insegnamento;
- siano stati sostenuti con una Commissione esaminatrice diversa da quella competente, salvo specifica autorizzazione della struttura didattica competente;
- lo studente non risulti in regola con gli obblighi amministrativi previsti ai fini dell'ammissione alla prova, inclusi i versamenti delle tasse e dei contributi universitari, comprese eventuali indennità di mora, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di regolarizzazione.

Gli esami di profitto sostenuti dagli studenti rinunciatari o decaduti, a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, sono annullati qualora, nell'anno accademico di riferimento, non siano stati assolti gli obblighi contributivi previsti dall'Ateneo, anche nei casi in cui l'irregolarità sia emersa successivamente in conseguenza della revoca della borsa di studio o della perdita dei requisiti per il relativo beneficio.

L'annullamento degli esami di profitto è disposto con provvedimento motivato adottato dai competenti organi accademici e notificato all'interessato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 44 – Verifica periodica della non obsolescenza dei CFU

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, i Regolamenti didattici di Dipartimento e i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere, per i crediti precedentemente acquisiti, forme di verifica periodica finalizzate ad accertare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, definendone i criteri e le modalità di svolgimento.

Gli studenti interessati dalle verifiche di cui al comma precedente devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 45 – Mobilità internazionale

L'Università degli Studi del Sannio promuove e sostiene la mobilità internazionale degli studenti, riconoscendo loro la possibilità di svolgere parte del proprio percorso formativo o attività di ricerca presso Università estere o istituzioni equiparate, nell'ambito di programmi europei di cooperazione e/o di accordi bilaterali o multilaterali.

L'Università degli Studi del Sannio disciplina, nei successivi articoli, le attività di mobilità internazionale e stabilisce le modalità di riconoscimento dei periodi di studio, delle attività formative, dei tirocini e delle attività di ricerca svolti presso Università o istituzioni estere con le quali siano stati stipulati accordi ufficiali di cooperazione, nell'ambito di programmi europei o internazionali, ovvero presso istituzioni dotate di sistemi di crediti compatibili o comparabili con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Gli studenti incoming possono usufruire delle risorse formative e dei servizi messi a disposizione dall'Università degli Studi del Sannio.

La Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), concessa dalla Commissione Europea agli Atenei che ne possiedono i requisiti, impegna l'Università degli Studi del Sannio al rispetto del principio del "pieno riconoscimento accademico" delle attività svolte dagli studenti durante i periodi di mobilità nell'ambito del programma Erasmus+.

In attuazione di tale principio, l'Università degli Studi del Sannio riconosce i crediti acquisiti dallo studente presso istituzioni partner o eleggibili, fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Corsi di Studio interessati, nel rispetto di quanto preventivamente concordato nel contratto di studio (Learning Agreement). Il medesimo principio si applica anche agli scambi realizzati al di fuori del programma Erasmus+. Ai fini del presente Regolamento, un credito ECTS è equiparato ad un Credito Formativo Universitario (CFU).

Articolo 46 – Rappresentanti istituzionali e Commissione Erasmus+ di Ateneo

Sono rappresentanti istituzionali per la mobilità internazionale:

a) il Delegato per la Cooperazione e Relazioni internazionali di Ateneo, nominato dal Rettore;

b) i Direttori dei Dipartimenti o i Delegati di Dipartimento;

c) la Commissione Ateneo.

Il Delegato di Ateneo coordina le attività della Commissione di Ateneo e promuove l'attuazione delle politiche di Ateneo in materia di mobilità internazionale.

I Direttori dei Dipartimenti possono nominare propri Delegati, ai quali sono affidate le attività di coordinamento della mobilità internazionale nell'ambito della struttura di appartenenza, nonché la diffusione e l'attuazione degli indirizzi definiti dalla Commissione di Ateneo.

La Commissione di Ateneo è composta da:

- il Delegato di Ateneo, che la presiede;
- un rappresentante per ciascun Dipartimento, designato dal Direttore del Dipartimento, eventualmente affiancato da un supplente.
- Ciascun Dipartimento dispone di un solo voto nelle deliberazioni della Commissione.
- Partecipano alle riunioni della Commissione:

- il Responsabile della struttura amministrativa competente in materia di mobilità internazionale;
- eventuali esperti invitati dal Presidente, tra cui rappresentanti del Centro Linguistico di Ateneo.

La Commissione definisce indirizzi e linee guida per l'attuazione del programma Mobilità di Ateneo, con particolare riferimento alle attività didattiche e organizzative connesse alla mobilità internazionale.

La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta l'anno. Per la validità delle deliberazioni si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

I bandi relativi alla mobilità internazionale sono predisposti dall'ufficio competente, sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione e con il supporto del Delegato di Ateneo.

Ciascun Dipartimento può istituire una Commissione di Dipartimento con i seguenti compiti:

a) programmare e coordinare gli accordi bilaterali di competenza relativi alla mobilità degli studenti, dei docenti e del personale;

b) definire eventuali criteri specifici per la selezione degli studenti nell'ambito dei bandi di Mobilità;

c) valutare le candidature pervenute e formulare le relative graduatorie;

d) definire le modalità di approvazione del Learning Agreement degli studenti outgoing;

e) valutare il Learning Agreement degli studenti incoming e supportare il riconoscimento delle attività formative svolte.

Le attività delle Commissioni di Dipartimento sono comunicate alla Commissione di Ateneo attraverso i Delegati Dipartimentali.

Qualora il Dipartimento non istituisca una propria Commissione, le relative competenze sono esercitate dal Delegato di Dipartimento.

Articolo 47 – Accordi di cooperazione internazionale

L'Università degli Studi del Sannio promuove la stipula di accordi di cooperazione culturale, scientifica e didattica con Università e altre istituzioni estere, al fine di sviluppare le attività di formazione, ricerca e terza missione e di favorire il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo.

Gli accordi possono essere bilaterali o multilaterali e possono prevedere, tra l'altro: a) la mobilità degli studenti;

b) la mobilità dei docenti e del personale tecnico-amministrativo;

c) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca congiunte;

d) il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli, ove previsto dalla normativa vigente;

e) ogni ulteriore forma di collaborazione scientifica e accademica.

Gli accordi possono essere stipulati sia nell'ambito del programma Erasmus+, sia nell'ambito di altri programmi europei o internazionali, nonché mediante convenzioni di cooperazione con istituzioni estere.

Le modalità di proposta, approvazione, stipula, rinnovo e gestione degli accordi sono disciplinate dalle linee guida e dalle procedure approvate dai competenti organi di Ateneo e pubblicate sul Portale istituzionale.

Articolo 48 – Programmi di mobilità internazionale

L'Università degli Studi del Sannio partecipa ai programmi europei e internazionali di mobilità destinati agli studenti, ai dottorandi, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo, nel rispetto della normativa europea, nazionale e di Ateneo.

Possono partecipare ai programmi di mobilità le Università e le istituzioni estere con le quali l'Ateneo abbia stipulato appositi accordi di cooperazione o che siano ammesse ai programmi europei di mobilità internazionale, secondo le condizioni previste dalla relativa disciplina.

La partecipazione ai programmi di mobilità è subordinata al possesso dei requisiti previsti dai bandi emanati dall'Ateneo e dalle disposizioni dei programmi di riferimento.

Articolo 49 – Mobilità internazionale degli studenti outgoing

Gli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Università degli Studi del Sannio possono svolgere periodi di studio, tirocinio, ricerca per tesi o altre attività formative presso istituzioni estere partner, secondo quanto previsto dai programmi di mobilità internazionale.

Le modalità di partecipazione, i requisiti di ammissione, i criteri di selezione, gli adempimenti amministrativi e le condizioni economiche sono disciplinati dai bandi annuali emanati dall'Ateneo e dalle relative istruzioni operative pubblicate sul Portale istituzionale.

Prima dell'inizio della mobilità, le attività formative da svolgere presso l'istituzione ospitante sono definite mediante il Learning Agreement, approvato secondo le procedure previste dall'Ateneo.

Al termine della mobilità, il competente Consiglio di Corso di Studio provvede al riconoscimento delle attività formative svolte all'estero nel rispetto del Learning Agreement e della documentazione rilasciata dall'istituzione ospitante, secondo il principio del pieno riconoscimento accademico.

Le Segreterie Studenti provvedono alla registrazione nella carriera dello studente delle attività riconosciute, sulla base delle deliberazioni adottate dal competente Consiglio di Corso di Studio.

Articolo 50 – Mobilità internazionale degli studenti incoming

Gli studenti provenienti da Università estere che partecipano a programmi di mobilità internazionale presso l'Università degli Studi del Sannio sono ammessi secondo quanto previsto dagli accordi di cooperazione stipulati dall'Ateneo e dalle disposizioni dei programmi di mobilità.

Gli studenti incoming sono tenuti ad adempiere alle procedure amministrative e didattiche previste dall'Ateneo, secondo le modalità pubblicate sul Portale istituzionale.

Durante il periodo di mobilità gli studenti incoming usufruiscono delle strutture didattiche, scientifiche e dei servizi messi a disposizione dall'Università degli Studi del Sannio, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo.

Le attività formative svolte presso l'Università degli Studi del Sannio sono certificate secondo le modalità previste dai programmi di mobilità internazionale.

Articolo 51 – Mobilità internazionale dei docenti

L'Università degli Studi del Sannio promuove la mobilità internazionale dei docenti nell'ambito dei programmi europei e internazionali, al fine di favorire la cooperazione accademica, l'internazionalizzazione della didattica e lo sviluppo della ricerca.

I docenti possono svolgere attività di insegnamento, formazione, ricerca o altre attività accademiche presso istituzioni estere partner, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli accordi di cooperazione sottoscritti dall'Ateneo.

Le modalità di partecipazione, i criteri di selezione, gli adempimenti amministrativi e le condizioni di finanziamento sono disciplinati dai bandi e dalle procedure approvati dai competenti organi accademici e pubblicati sul Portale istituzionale.

L'attività svolta nell'ambito della mobilità internazionale è riconosciuta dall'Ateneo secondo le disposizioni vigenti e può essere valorizzata ai fini delle attività istituzionali del docente.

Art. 52 – Mobilità internazionale del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

L'Università promuove la partecipazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ai programmi di mobilità internazionale, con particolare riferimento ai programmi finanziati dall'Unione europea e agli accordi di cooperazione internazionale stipulati dall'Ateneo, al fine di favorire lo sviluppo delle competenze professionali, lo scambio di buone pratiche amministrative e gestionali e il rafforzamento del processo di internazionalizzazione.

La mobilità del personale può essere finalizzata allo svolgimento di attività di formazione, aggiornamento professionale, affiancamento operativo (job shadowing), partecipazione a seminari, workshop o altre iniziative coerenti con gli obiettivi del programma di mobilità, presso università, enti, imprese o altre organizzazioni partner.

Le modalità di partecipazione, i requisiti di ammissione, i criteri di selezione, la durata della mobilità, le condizioni di finanziamento e gli obblighi dei partecipanti sono disciplinati dai bandi emanati dall'Ateneo, nel rispetto della normativa europea, nazionale e delle disposizioni dell'Agenzia Nazionale competente.

Il personale ammesso alla mobilità è tenuto a svolgere le attività previste dal programma approvato e ad adempiere agli obblighi documentali e di rendicontazione richiesti dall'Ateneo e dall'ente finanziatore.

Le attività svolte durante il periodo di mobilità costituiscono attività di servizio a tutti gli effetti e sono riconosciute dall'Ateneo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dai contratti collettivi di lavoro e dalle disposizioni interne.

Le procedure operative relative alla gestione delle mobilità, nonché la modulistica e le istruzioni applicative, sono pubblicate sul Portale di Ateneo nella sezione dedicata all'internazionalizzazione.

Articolo 53 – Sospensione della carriera

Lo studente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari può chiedere, con istanza motivata e documentata, la sospensione temporanea della carriera nei casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

- per la frequenza di Accademie o Istituti di formazione militare italiani o di università estere, fino al conseguimento del relativo titolo;

- per l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari o altri corsi di studio, nei casi in cui la contemporanea iscrizione non sia consentita dalla normativa vigente;
- per infermità gravi e prolungate, debitamente documentate;
- per la neo-genitorialità, anche paterna, limitatamente all'anno accademico di nascita o di ingresso del minore nel nucleo familiare;
- per grave crisi occupazionale o licenziamento dello studente lavoratore;
- per infermità grave di un familiare convivente che richieda l'assistenza diretta e continuativa dello studente qualora allo studente sia riconosciuta la condizione di studente caregiver secondo i requisiti e le modalità stabiliti dall'apposito Regolamento di Ateneo;
- svolgimento del servizio civile universale ovvero adempimento di obblighi di servizio militare previsti dall'ordinamento dello Stato di appartenenza;

Qualora la causa della sospensione si protragga per più anni accademici, l'istanza deve essere rinnovata annualmente nei termini e secondo le modalità stabilite dagli organi competenti.

Accertata la sussistenza dei requisiti, la sospensione della carriera è concessa con provvedimento dell'organo o dell'ufficio competente per l'intero anno accademico ed è comunicata all'interessato.

La sospensione concessa non è revocabile nel corso dell'anno accademico di riferimento.

Per l'anno accademico di sospensione lo studente è esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, fatti salvi gli eventuali importi dovuti ai sensi della normativa vigente.

Durante il periodo di sospensione:

a) non possono essere compiuti atti di carriera, sostenuti esami o conseguito il titolo finale; b) sono sospesi i termini di decadenza e ogni altro termine connesso alla durata della carriera.

Il periodo di sospensione non è computato ai fini della durata della carriera né della determinazione degli importi delle tasse e dei contributi universitari dovuti negli anni successivi, ove correlati alla durata degli studi o al merito dello studente.

Articolo 54 – Ricongiunzione degli studi interrotti

1. Si determina l'interruzione della carriera quando lo studente, senza aver conseguito il titolo e al di fuori delle ipotesi di sospensione della carriera di cui all'articolo 53, ometta il rinnovo dell'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi.

2. Lo studente che intenda riprendere gli studi e non sia incorso nella decadenza presenta apposita istanza di ricongiunzione della carriera. Ove previsto dal Regolamento sulla contribuzione studentesca, l'istanza è subordinata al pagamento del contributo di ricognizione riferito agli anni di interruzione. Resta fermo l'obbligo di regolarizzare gli eventuali debiti contributivi relativi agli anni accademici antecedenti all'interruzione.

3. Ai fini della prosecuzione della carriera, lo studente è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti per l'anno accademico in cui riprende gli studi. Lo studente che abbia concluso tutte le attività formative ed abbia in debito il solo esame finale è tenuto al pagamento degli importi previsti per l'anno accademico nel quale consegue il titolo.

4. Durante il periodo di interruzione non possono essere compiuti atti di carriera. Gli esami di profitto possono essere sostenuti a decorrere dalla prima sessione utile dell'anno accademico per il quale l'iscrizione sia stata regolarmente perfezionata.

Il periodo di interruzione è computato ai fini della decadenza dalla qualità di studente.

Articolo 55 – Conseguimento del titolo finale

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del D.M. 270/2004, l'Ateneo assicura agli studenti già iscritti la conclusione dei Corsi di Studio disattivati e il rilascio dei relativi titoli.

2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve:

essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari;

aver acquisito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi, ad eccezione di quelli attribuiti alla prova finale;

presentare domanda di conseguimento del titolo nei termini e secondo le modalità stabiliti annualmente dall'Ateneo.

3. Lo studente presenta la documentazione prevista ed effettua gli eventuali versamenti stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento sulla contribuzione studentesca. Il pagamento di eventuali rate di tasse e contributi dovute ma non ancora scadute deve essere comunque effettuato entro i 15 giorni antecedenti la data di appello fissata per l'esame finale.

4. Eventuali deroghe ai termini e alle modalità di presentazione della domanda di conseguimento del titolo sono disciplinate dai provvedimenti annuali emanati dall'Ateneo.

5. L'elaborato finale è depositato secondo le modalità telematiche definite dall'Ateneo. Ove previsto, il deposito è subordinato all'autorizzazione del relatore.

6. Con il consenso del relatore e secondo quanto previsto dal Regolamento didattico del Corso di Studio, la tesi può essere redatta e/o discussa in una lingua diversa dall'italiano.

7. Le modalità di svolgimento della prova finale e i criteri per l'attribuzione della votazione conclusiva sono disciplinati dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio. Ai fini del conseguimento del titolo è necessario conseguire una votazione non inferiore a 66/110.

8. Le prove finali sostenute entro il 30 aprile appartengono all'ultima sessione dell'anno accademico precedente.

9. Ai laureati è attribuita la qualifica accademica di Dottore. Ai laureati magistrali è attribuita la qualifica accademica di Dottore Magistrale.

Articolo 56 – Trasferimenti ad altro ateneo

Lo studente che sia in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari può chiedere di proseguire gli studi presso altro ateneo, presentando la prescritta documentazione e versando il contributo all'uopo previsto, nei termini e con le modalità annualmente deliberate dai competenti organi accademici.

La domanda di trasferimento deve specificare i dati anagrafici dello studente, l'ateneo e il Corso di Studio ove egli intende proseguire la carriera universitaria.
Dal momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, allo studente non è più consentito compiere atti di carriera presso questo Ateneo, né fruire dei servizi didattici e amministrativi, fatta salva la possibilità di richiedere le certificazioni attestanti il percorso di studi svolto presso questo Ateneo.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'ufficio preposto verifica la regolarità della posizione contributiva e amministrativa dello studente, anche con riferimento agli eventuali benefici economici erogati e provvede a trasmettere la documentazione inerente gli studi svolti ("foglio di congedo") all'università ove lo studente ha dichiarato di voler proseguire la propria carriera, dandone contestuale notifica all'interessato.

Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento è tenuto ad effettuare, presso l'ateneo di destinazione, tutti gli adempimenti ivi previsti per l'iscrizione. È onere dello studente richiedente verificare le disposizioni, i termini di scadenza e gli eventuali vincoli stabiliti dall'ateneo ove egli intende trasferirsi.

Nel caso in cui lo studente, per il medesimo anno accademico per il quale richiede il trasferimento, abbia già provveduto al versamento delle tasse e dei contributi universitari di iscrizione presso questa Università, può richiederne il rimborso, purché dimostri di aver ottemperato agli obblighi inerenti l'iscrizione presso l'ateneo di destinazione. Il rimborso è erogato al netto dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Lo studente, ancorché trasferito, è tenuto alla regolarizzazione presso questo Ateneo di posizioni contributive pregresse, nel caso in cui subisca:

- la revoca di benefici economici già erogati, a seguito di verifiche disposte d'ufficio che abbiano accertato il difetto dei prescritti requisiti;
- la revoca del beneficio della borsa di studio o della idoneità al suo conseguimento. In tali casi, egli è tenuto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva mediante il pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l'anno accademico di riferimento, entro il termine stabilito dall'Ateneo, pena l'applicazione della indennità di mora. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di scadenza stabilito, è disposta l'attivazione delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle stesse.

Articolo 57 – Rinuncia alla prosecuzione della carriera

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento alla prosecuzione della carriera universitaria mediante presentazione dell'apposita istanza. La rinuncia è irrevocabile e incondizionata.

2. Dalla data di presentazione della rinuncia lo studente perde la qualità di iscritto e non può più compiere atti di carriera né fruire dei servizi connessi alla carriera universitaria, fatta salva la possibilità di ottenere certificazioni relative agli studi compiuti.

3. La rinuncia non estingue gli eventuali debiti contributivi maturati anteriormente alla sua presentazione, che restano disciplinati dal Regolamento sulla contribuzione studentesca e dalle altre disposizioni vigenti.

4. Restano ferme le conseguenze derivanti dall'eventuale revoca di benefici economici, esoneri o borse di studio, nonché gli obblighi restitutori previsti dalla normativa vigente.

5. L'ufficio competente, verificata la regolarità amministrativa della posizione dello studente, provvede alla registrazione della cessazione della carriera.

6. Le tasse e i contributi universitari già versati non sono rimborsabili, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dal Regolamento sulla contribuzione studentesca.

7. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può successivamente immatricolarsi allo stesso o ad altro Corso di Studio secondo le modalità stabilite dall'Ateneo. Può altresì chiedere il riconoscimento delle attività formative precedentemente svolte ai fini dell'abbreviazione della carriera, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 58 – Decadenza dalla qualità di studente

Lo studente decade dalla qualità di studente nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Incorre nella decadenza lo studente che:

a) non rinnovi l'iscrizione al Corso di Studio per tre anni accademici consecutivi;

b) pur avendo rinnovato regolarmente l'iscrizione, non acquisisca crediti formativi universitari per cinque anni accademici consecutivi, a decorrere da quello nel quale è stato acquisito l'ultimo credito formativo universitario. I predetti termini sono fissati in via generale dal presente Regolamento e si applicano uniformemente a tutti i Corsi di Studio dell'Ateneo, senza rinvio ai singoli Regolamenti didattici.

Per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti all'ordinamento universitario di cui alla Legge n. 341/1990, valgono al riguardo le disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 2, del Testo Unico approvato con R.D. n. 1592/1933.

Ai fini del calcolo dei termini di cui al comma precedente:

a) non sono computati i periodi di sospensione della carriera regolarmente autorizzati; b) sono computati gli eventuali periodi di interruzione della carriera.

Non incorre nella decadenza lo studente che abbia completato tutte le attività formative previste dal proprio piano di studi e sia in debito della sola prova finale, del tirocinio o di altre attività conclusive previste dall'ordinamento didattico.

La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ateneo, previa verifica della posizione amministrativa dello studente, con decorrenza stabilita dalla normativa vigente.

A seguito della decadenza:

- cessano gli effetti dell'iscrizione al Corso di Studio;
- non possono essere compiuti ulteriori atti di carriera, fatto salvo il rilascio di certificazioni relative agli studi compiuti;
- resta fermo l'obbligo di regolarizzare eventuali posizioni contributive maturate secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

Lo studente decaduto può immatricolarsi nuovamente allo stesso o ad altro Corso di Studio nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall'Ateneo.

Gli esami e le attività formative precedentemente sostenuti possono essere riconosciuti, su richiesta dell'interessato, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Articolo 59 – Decesso dello studente

In caso di decesso dello studente, l'Ateneo dispone d'ufficio la chiusura della relativa carriera.

La chiusura della carriera è effettuata secondo le procedure amministrative previste dall'Ateneo.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'Ateneo può conferire la laurea alla memoria ovvero rilasciare un attestato alla memoria, secondo quanto previsto dai successivi articoli 62 e 63.

Articolo 60 – Rilascio del titolo finale

A seguito del conseguimento del titolo accademico, l'Università rilascia il diploma di laurea o di laurea magistrale e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.

Il diploma riporta gli elementi essenziali del titolo conseguito, conformemente alla normativa vigente e ai modelli adottati dall'Università.

Le modalità di rilascio dei titoli congiunti, doppi o multipli sono disciplinate dalle convenzioni stipulate con le istituzioni partner e dalle disposizioni dell'Ateneo.

In caso di smarrimento, furto, deterioramento o distruzione del diploma originale, l'interessato può richiedere il rilascio di un duplicato secondo le modalità stabilite dall'Ateneo e previo pagamento dell'eventuale contributo previsto.

Il duplicato è rilasciato con l'indicazione della sua natura di duplicato e produce i medesimi effetti giuridici dell'originale.

Articolo 61 – Conferimento di laurea ad honorem e di titolo accademico alla memoria o in casi eccezionali

L'Ateneo può conferire la laurea ad honorem o altro titolo accademico equivalente a personalità che abbiano acquisito particolari meriti scientifici, culturali, artistici, professionali o sociali, ovvero che abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo delle conoscenze e della società.

L'Ateneo può altresì conferire, in casi eccezionali, il titolo accademico a studenti che abbiano completato tutte le attività formative previste dal proprio piano di studi, ad eccezione della prova finale, e che siano impossibilitati al conseguimento del titolo per condizioni di salute gravi, documentate e non compatibili con il completamento del percorso universitario.

Il conferimento del titolo di cui ai commi precedenti è deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento interessato, su proposta della struttura didattica competente.

Il titolo conferito ai sensi del presente articolo produce gli effetti accademici previsti per il corrispondente titolo conseguito secondo il percorso ordinario, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Le modalità procedurali per la presentazione delle proposte e per il conferimento dei titoli sono disciplinate da apposito regolamento o dalle disposizioni interne dell'Ateneo.

Articolo 62 – Laurea alla memoria

L'Ateneo può conferire la laurea alla memoria agli studenti che, avendo completato tutte le attività formative previste dal proprio piano di studi e acquisito i relativi crediti formativi universitari, siano deceduti prima del sostenimento della prova finale.

Il conferimento della laurea alla memoria è deliberato dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento competente, previo parere del Consiglio di Corso di Studio interessato.

Il titolo conferito alla memoria produce gli effetti accademici del corrispondente titolo conseguito secondo il percorso ordinario.

Articolo 63 – Attestato alla memoria

L'Ateneo può rilasciare un attestato alla memoria agli studenti che siano deceduti prima del completamento del percorso formativo previsto dal proprio piano di studi, al fine di riconoscere il percorso universitario svolto e le attività formative eventualmente completate.

Il rilascio dell'attestato alla memoria è deliberato dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento competente, previo parere del Consiglio di Corso di Studio interessato.

L'attestato alla memoria riporta, secondo le modalità stabilite dall'Ateneo, le informazioni relative alla carriera universitaria svolta dallo studente.

Articolo 64 – Rilascio di certificazioni e documentazione della carriera

L'Università rilascia certificazioni relative alla carriera degli studenti e dei laureati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le certificazioni sono utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e riportano la dicitura prevista dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi, gli stati, le qualità personali e i fatti oggetto delle certificazioni sono attestati dagli interessati mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le certificazioni sono rilasciate su richiesta dell'interessato o di persona munita di apposita delega, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il rilascio delle certificazioni è effettuato secondo le modalità stabilite dall'Ateneo, anche mediante procedure digitali, e nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo.

Nei casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti dalla normativa vigente, l'interessato deve indicare nella richiesta il relativo presupposto normativo. La certificazione rilasciata riporta, ove previsto, l'indicazione dell'uso per il quale è stata richiesta.

L'Università rilascia, su richiesta dell'interessato e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo, certificazioni destinate all'estero e può rilasciare documentazione in lingua inglese.

Gli studenti possono acquisire, attraverso i servizi digitali di Ateneo, documenti relativi alla propria carriera universitaria aventi valore di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 65 – Diploma Supplement

L'Università rilascia, in conformità alla normativa vigente e agli standard europei in materia di trasparenza dei titoli di studio, il Diploma Supplement quale documento integrativo del titolo accademico conseguito.

Il Diploma Supplement fornisce, in lingua italiana e in lingua inglese, informazioni relative al percorso formativo svolto dallo studente, al titolo conseguito, alla natura e al livello degli studi, ai requisiti di accesso, alla carriera universitaria e al sistema nazionale di istruzione superiore, secondo il modello adottato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO.

Il Diploma Supplement è rilasciato ai laureati dei Corsi di Studio appartenenti al sistema universitario disciplinato dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.

Il rilascio del Diploma Supplement avviene gratuitamente e può essere effettuato anche mediante strumenti digitali, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 66 – Corsi di Dottorato di Ricerca

I Corsi di Dottorato di Ricerca costituiscono il terzo ciclo della formazione universitaria e hanno l'obiettivo di fornire competenze avanzate per lo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti di ricerca, istituzioni pubbliche e private, nonché in ambiti professionali caratterizzati da elevata qualificazione scientifica.

L'Università istituisce e attiva i Corsi di Dottorato di Ricerca nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni relative all'accreditamento dei corsi e delle sedi.

Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi del Sannio sono disciplinate dall'apposito Regolamento di Ateneo, adottato in conformità alla normativa vigente.

Articolo 67 – Master universitari di primo e secondo livello

L'Università può istituire e attivare Master universitari di primo e secondo livello finalizzati al perfezionamento scientifico, all'alta formazione permanente e ricorrente, nonché all'acquisizione di specifiche competenze professionali.

I Master universitari di primo livello sono accessibili ai possessori della laurea o di altro titolo equipollente previsto dalla normativa vigente; i Master universitari di secondo livello sono accessibili ai possessori della laurea magistrale o di altro titolo equipollente previsto dalla normativa vigente.

Le modalità di istituzione, attivazione, organizzazione e funzionamento dei Master universitari sono disciplinate dalla normativa nazionale vigente, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master universitari e dai regolamenti dei singoli corsi.

Articolo 68 – Determinazione della contribuzione studentesca

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di diritto allo studio universitario, nonché dei principi di equità, progressività e sostenibilità della contribuzione studentesca, gli Organi competenti dell’Ateneo determinano annualmente:

a) gli importi delle tasse e dei contributi universitari dovuti dagli studenti per l'immatricolazione e l'iscrizione ai Corsi di Studio;

b) le modalità di determinazione, suddivisione e corresponsione della contribuzione studentesca, nonché i relativi termini di pagamento;

c) gli importi delle eventuali indennità di mora applicabili in caso di ritardato pagamento;

d) gli eventuali contributi dovuti per specifiche procedure amministrative;

e) le forme di esonero, riduzione e agevolazione della contribuzione previste dalla normativa vigente o deliberate dall'Ateneo.

Ai fini dell'immatricolazione e dell'iscrizione, gli studenti sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, secondo gli importi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

La determinazione della contribuzione studentesca tiene conto, ove previsto dalla normativa vigente, della condizione economica dello studente, sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE universitario), acquisito secondo le modalità stabilite annualmente dall'Ateneo.

Lo studente che intenda usufruire delle agevolazioni correlate alla condizione economica è tenuto a richiedere l'attestazione ISEE universitario entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti.

In assenza di valida attestazione ISEE universitario nei termini previsti, lo studente è collocato nella fascia contributiva massima, salvo diverse disposizioni stabilite dagli Organi competenti.

L'Ateneo effettua controlli, anche mediante collaborazione con gli organismi competenti, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni contributive.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la perdita dei requisiti previsti, l'Ateneo dispone il recupero delle somme dovute, eventualmente maggiorate delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatti salvi eventuali ulteriori profili di responsabilità.

Gli Organi competenti possono prevedere forme di incentivazione o riduzione della contribuzione correlate al merito, alla regolarità della carriera, alla condizione di studenti fuori corso o ad altre condizioni individuate annualmente.

Il pagamento delle tasse e dei contributi universitari è effettuato mediante il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA, secondo le modalità rese disponibili dall'Ateneo.

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari non può compiere atti di carriera, sostenere esami di profitto o prove finali, trasferirsi ad altro Ateneo o ottenere certificazioni, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Le disposizioni annuali in materia di contribuzione studentesca sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo e costituiscono comunicazione ufficiale agli studenti.

Le somme versate a titolo di tasse e contributi universitari non sono generalmente rimborsabili, salvo i casi previsti dalla normativa vigente o deliberati dagli Organi competenti.

Articolo 69 –Contribuzione degli studenti iscritti a tempo parziale

Agli studenti iscritti a tempo parziale si applicano le riduzioni contributive eventualmente deliberate annualmente dagli Organi competenti, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell'imposta di bollo.

Il passaggio dal regime a tempo pieno al regime a tempo parziale e viceversa è disciplinato dalle disposizioni annualmente emanate dall'Ateneo.

Articolo 70 – Esoneri, riduzioni e agevolazioni economiche

L'Ateneo applica gli esoneri e le riduzioni obbligatori previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di diritto allo studio universitario, l'Ateneo può deliberare ulteriori agevolazioni nei limiti della propria autonomia.

Gli esoneri possono derivare da disposizioni normative, dalla concessione di benefici per il diritto allo studio universitario ovvero da specifiche deliberazioni degli Organi competenti.

Gli studenti che intendano beneficiare delle agevolazioni previste devono presentare apposita richiesta nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dall'Ateneo.

Gli studenti beneficiari degli esoneri sono comunque tenuti al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, salvo diverse disposizioni normative.

Le disposizioni relative agli esoneri e alle agevolazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 71 – Controlli e revoca dei benefici

L'Ateneo effettua controlli, anche a campione, sulla permanenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dei benefici economici.

Qualora siano accertate irregolarità, dichiarazioni non veritiere o perdita dei requisiti previsti, l'Ateneo dispone la revoca del beneficio con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite o non corrisposte.

Restano ferme le responsabilità previste dalla normativa vigente nei casi di dichiarazioni false o comportamenti illeciti.

Articolo 72 – Revoca dell'esonero conseguente alla perdita della borsa di studio

In caso di revoca della borsa di studio o dell'idoneità al beneficio per il diritto allo studio universitario, lo studente perde il diritto agli eventuali esoneri contributivi collegati al medesimo beneficio.

Lo studente è tenuto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva secondo modalità e termini stabiliti dall'Ateneo.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, l'Ateneo procede al recupero del credito secondo la normativa vigente.

Nei casi di studenti rinunciatari o decaduti, il mancato pagamento delle somme dovute può comportare gli effetti previsti dalle disposizioni regolamentari in materia di validità degli atti di carriera.

Articolo 73 – Rimborsi

L'Ateneo procede al rimborso delle tasse e dei contributi universitari esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente o dalle disposizioni deliberate dagli Organi competenti.

Sono rimborsabili, in particolare:

a) somme versate erroneamente o non dovute;

b) somme derivanti da applicazione di esoneri o agevolazioni riconosciute successivamente;

c) ulteriori fattispecie eventualmente previste annualmente dall'Ateneo.

I rimborsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dall'Ateneo e, ove previsto, al netto della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell'imposta di bollo.

Articolo 74 – Diritti degli studenti

Lo studente regolarmente iscritto ha diritto di usufruire dei servizi didattici, amministrativi e bibliotecari messi a disposizione dall'Ateneo, nonché delle strutture e delle risorse disponibili secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti.

Lo studente ha diritto a ricevere informazioni complete, tempestive e trasparenti in merito:

a) all'organizzazione della didattica;

b) agli adempimenti amministrativi;

c) alle opportunità formative e ai servizi disponibili;

d) alle decisioni degli Organi accademici aventi rilevanza per la carriera universitaria.

Lo studente ha diritto alla tutela dei dati personali e al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 75 – Doveri degli studenti

Lo studente è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

Lo studente deve utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e le risorse dell'Ateneo, evitando comportamenti che possano arrecare danno al patrimonio universitario.

Lo studente è tenuto a mantenere comportamenti improntati al rispetto della dignità delle persone, della comunità universitaria e dei principi di correttezza e responsabilità.

È vietato ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti dell'Ateneo o lesivo dell'immagine dell'Università.

La violazione dei doveri previsti dal presente articolo comporta responsabilità disciplinare.

Articolo 76 – Procedimento disciplinare e sanzioni

In caso di violazione dei doveri previsti dall'articolo precedente o di comportamenti comunque lesivi dell'Ateneo, può essere avviato un procedimento disciplinare nei confronti dello studente.

Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e contraddittorio, garantendo allo studente la possibilità di conoscere gli addebiti contestati e di presentare proprie osservazioni.

Lo studente è convocato, con comunicazione degli addebiti contestati, con un preavviso non inferiore a dieci giorni rispetto alla data fissata per l'audizione.

Le sanzioni disciplinari possono consistere in:

a) ammonizione;

b) sospensione temporanea dal compimento di atti di carriera;

c) altre misure previste dalla normativa e dai regolamenti di Ateneo.

La sanzione è determinata tenendo conto della gravità della violazione, delle circostanze del fatto e dell'eventuale reiterazione del comportamento.

La sanzione è deliberata dal Senato Accademico e comminata dal Rettore con proprio provvedimento, opportunamente notificato all'interessato ed eventualmente agli altri atenei statali. Il provvedimento disciplinare è registrato nella carriera dello studente.

Lo studente ha diritto di accedere agli atti del procedimento disciplinare, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Eventuali fatti aventi rilevanza penale sono segnalati alle competenti Autorità.

Il provvedimento disciplinare è impugnabile, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi al Senato Accademico, ovvero secondo le ulteriori forme di tutela previste dall'ordinamento.

Articolo 77 – Garante degli studenti

Il Garante degli studenti è organo di garanzia a tutela dei diritti e degli interessi degli studenti nei rapporti con l'Amministrazione, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi che li riguardano.

Il Garante degli studenti è nominato dal Rettore con il consenso dell'interessato e sentito il Senato Accademico, sulla base di una lista di personalità accademiche contenente almeno tre nominativi, proposta dal Consiglio degli Studenti.

Il Garante può essere adito dagli studenti, anche informalmente, per segnalazioni relative a disfunzioni, ritardi o irregolarità nei procedimenti amministrativi e formula osservazioni e proposte ai competenti organi accademici.

Articolo 78 – Approvazione, emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ove previsto dallo Statuto dell'Ateneo, ed è emanato con decreto del Rettore.

Il Regolamento entra in vigore dalla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari di Ateneo incompatibili con il medesimo.

Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è adottato in conformità alla normativa vigente in materia di autonomia didattica, organizzazione universitaria, diritto allo studio e gestione delle carriere degli studenti, con particolare riferimento ai seguenti provvedimenti:

Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore", per quanto ancora applicabile;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modificazioni;

Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", e successive modificazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", per quanto applicabile;

Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni;

Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

Legge 11 luglio 2002, n. 148, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, recante "Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 2 agosto 2022, n. 933, recante "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario";

Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", con particolare riferimento alla disciplina della certificazione amministrativa;

Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)", e successive modificazioni;

Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 dicembre 2014, n. 976, recante "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti", e successive modificazioni;

Legge 13 luglio 2015, n. 107, per quanto applicabile in materia di riconoscimento delle competenze e dei percorsi formativi;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)", e successive modificazioni;

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego, per quanto applicabile;

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679;

Legge 12 aprile 2022, n. 33, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore";

Decreto Ministeriale 29 luglio 2022, n. 930, recante "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di istruzione superiore";

Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante modifiche e integrazioni alla disciplina delle classi di laurea e delle attività formative;

Normativa europea e nazionale relativa al Programma Erasmus+ e alla mobilità internazionale degli studenti, del personale docente e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, nonché alla Erasmus Charter for Higher Education (ECHE);

Linee guida e atti di indirizzo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) in materia di assicurazione della qualità della didattica e dei Corsi di Studio;

Normativa vigente in materia di sistema dei pagamenti elettronici PagoPA, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle disposizioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

Statuto dell'Università degli Studi del Sannio;

Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi del Sannio e ulteriori regolamenti interni di Ateneo vigenti